

La nuova direttiva RAEE

a cura di
Massimo Granchi e Riccardo Bozzo

Nel luglio del 2012 è stata pubblicata la nuova Direttiva RAEE, ovvero la Direttiva 2012/19/UE "sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Questa Direttiva sostituisce la precedente Direttiva RAEE 2002/96/CE, apportando in realtà poche modifiche sostanziali, in particolare in merito al campo di applicazione, che entreranno in vigore nell'agosto del 2018.



"La nuova Direttiva RAEE necessita di professionalità specifiche per valutare il miglior percorso per la gestione del singolo prodotto elettrico ed elettronico..."

A differenza di quanto accade per la Direttiva RoHS non esistono al momento Linee Guida dettagliate ufficiali, visto il campo di applicazione sterminato e che riguarda nello specifico anche la regolamentazione nazionale e locale sullo smaltimento e gestione dello smaltimento di questo tipo di rifiuti.

Lo scopo della Direttiva RAEE è quello di regolamentare la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ponendo obblighi in materia di gestione sia relativi ai fabbricanti, che ai consorzi di smaltimento che agli stati membri in generale.

La nuova Direttiva RAEE, come la versione precedente, si presenta molto complessa e necessita di professionalità specifiche per la valutazione del miglior percorso da intraprendere, anche dal lato economico, per la gestione del singolo prodotto elettrico ed elettronico da parte del suo fabbricante, al momento in cui questa apparecchiatura diventa un rifiuto.

Campo di applicazione e di esclusione

All'Allegato I la Direttiva propone un elenco di gruppi di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che rientrano nel campo di applicazione, che riportiamo qui di seguito:

- grandi elettrodomestici;
- piccoli elettrodomestici;
- apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
- apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici;
- apparecchiature di illuminazione;
- strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
- giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport;
- dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati);
- strumenti di monitoraggio e di controllo;
- distributori automatici.

All'Allegato I della Direttiva RAEE sono elencati i gruppi di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che rientrano nel campo di applicazione, che riportiamo qui di seguito:


- apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici;
- apparecchiature di illuminazione;
- strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
- giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport;
- dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati);
- strumenti di monitoraggio e di controllo;
- distributori automatici.

All'Allegato II viene data una spiegazione di ognuno dei dieci punti. Il campo di applicazione è quindi vastissimo; addirittura nella specificazione di quanto rientra nel precedentemente citato punto 6, strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni), vengono fatti rientrare torni industriali, trapani, presse, piegatrici, etc., ovvero macchinari prettamente industriali, esclusi dal campo di applicazione ad esempio della Direttiva RoHS.

Questo campo di applicazione è identico a quello della precedente Direttiva e viene ritenuto valido fino all'agosto 2018, data in cui entrerà invece in vigore il campo di applicazione dell'Allegato III. Dall'agosto del 2018 il campo di applicazione si modifica quindi, eliminando la parola "elettrodomestico":

- apparecchiature per lo scambio di temperatura;
- schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm²;
- lampade;
- apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo: elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchiature di consumo, lampadari, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali, strumenti elettrici ed elettronici, giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e di controllo, distributori automatici, apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. (Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3);
- apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo: elettrodomestici, apparecchiature di consumo, lampadari, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali, strumenti elettrici ed elettronici, giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e di controllo, distributori automatici, apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. (Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6);
- piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

Dal 2018 cambia anche il campo di esclusione, nel quale vengono introdotte: utensili industriali fissi di grandi dimensioni, impianti fissi di grandi dimensioni. Sembra quindi che **dal 2018 i macchinari industriali risultino esclusi.**



“... la differenza del tipo di onere in capo al fabbricante è data comunque e sempre dall'applicazione professionale o domestica della AEE prodotta...”

Come si vede poi nel seguente paragrafo in merito agli obblighi, la differenza del tipo di onere in capo al fabbricante è data comunque e sempre dall'applicazione professionale o domestica della AEE prodotta che ricade nel campo di applicazione della Direttiva.

Gli obblighi della Direttiva

Per quanto riguarda la parte della Direttiva indirizzata al fabbricante, gli obblighi vertono sul Produttore così come identificato:

- chi produce e immette sul mercato di uno Stato membro AEE recanti il suo marchio;
- chi immette nel mercato di uno Stato membro col suo marchio (e solo col suo marchio) apparecchiature prodotte da altri;
- chi importa (ed eventualmente esporta) immettendo



“...esistono casi in cui anche i Produttori di AEE Professionali di larga diffusione optano per l'impiego di un Consorzio, per vantaggi economici o logistici”.

nel mercato di uno stato membro AEE che riportano il marchio originale del produttore che gli ha fornito i prodotti.

In tutti e tre i casi è indifferente che la vendita avvenga a distanza o meno.

Vediamo ora quali sono gli obblighi per i fabbricanti di apparecchiature che diventano dei Rifiuti di AEE professionali, quindi apparecchiature destinate all'uso non domestico o correlato al nucleo familiare, bensì commerciale o industriale.

Come nella precedente Direttiva, i RAEE professionali seguono un regime finanziario e di raccolta diverso da quelli domestici. Infatti, mentre nel caso dei RAEE domestici la raccolta primaria dei rifiuti non è a carico del Produttore, nel caso dei RAEE professionali il singolo Produttore o il suo Distributore, in funzione di contratti stipulati a tal fine, è tenuto a farsi carico di ritirare i RAEE presso l'acquirente finale di un suo prodotto, oltre che naturalmente curare a sue spese il trattamento di tali rifiuti. Non è quindi necessario, per questo tipo di rifiuti, iscriversi ad un consorzio per lo smaltimento di AEE.

La Direttiva infatti ci dice in merito che *“per quanto riguarda i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri assicurano, fatto salvo l'articolo 13, che i produttori o i terzi che agiscono a loro nome provvedano alla raccolta di tali rifiuti”.*

L'Art.13 ribadisce questo concetto e in dica che per i rifiuti storici, ovvero i rifiuti generati da AEE immesse nel mercato prima del 13 agosto 2005, sostituiti da nuovi prodotti equivalenti o da nuovi prodotti adibiti alla medesima funzione, il finanziamento dei costi incombe sui produttori di detti prodotti all'atto della fornitura. Per gli altri rifiuti storici, e quindi per prodotti che non vengono sostituiti, il finanziamento dei costi incombe totalmente sugli utilizzatori.

Per i RAEE domestici nulla cambia con la nuova Direttiva; per la gestione dei RAEE domestici il Produttore, come identificato dalla Direttiva, deve iscriversi a Consorzi autorizzati per lo smaltimento di AEE e finanziare l'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti messa in atto dal consorzio stesso.

I costi che il Produttore deve sostenere per finanziare il Consorzio sono quindi funzione del tipo di AEE, della diffusione dell'AEE sul territorio, della possibilità di gestione del rifiuto e della quantità di AEE messe in commercio.

Esistono casi in cui anche i Produttori di AEE Professionali di larga diffusione optano comunque per l'impiego di un Consorzio, o per vantaggi economici o logistici.

In alcuni casi, tramite contratti specifici stipulati a tal fine, è possibile che il Distributore di AEE domestici si prenda in carico completamente l'assolvimento degli obblighi relativi alla RAEE per un determinato Fabbricante, a patto che il Fabbricante non commercializzi gli AEE stessi tramite altri canali.

È pertanto molto importante per il Produttore distinguere gli AEE domestici da quelli professionali; inoltre la nuova Direttiva stabilisce che gli apparecchi **“Dual Use”**, ossia quegli apparecchi che si prestano per qualità, prezzo, canale di vendita ad un uso sia domestico che professionale, sono trattati, quando diventano ri-

futi, come
La Direttiva
Al momen
di recepim
tempo fin
munque a
esempio p
to di recep
to fino al fe
Da parte c
quali appa
campo di a
inoltre que
mestiche c
cide inoltre
la Direttiva
La valutazi
trambe i c
scienti deg
minati, in r
Per i RAEE
di rivolgers
consulente



professionali
ta diverso da
dei RAEE do-
è a carico del
ali il singolo
ne di contratti
ritirare i RAEE
tto, oltre che
mento di tali
tipo di rifiuti,
to di AEE.
per quanto ri-
dai nuclei do-
alvo l'articolo
a loro nome

ica che per i
AEE immesse
stituiti da nuo-
ti adibiti alla
osti incombe
lla fornitura.
otti che non
sti incombe

nuova Diret-
Produttore,
versi a Con-
e finanziare
uti messa in

er finanziare
di AEE, della
bilità di ge-
esse in com-

E Professio-
er l'impiego
o logistici.
pulati a tal
domestici si
mento degli
ato Fabbri-
ercializzati gli

ore distin-
nali; inoltre
cchi "Dual
o per qua-
domestico
ventano ri-

fiuti, come RAEE domestici e non professionali.
La Direttiva è entrata in vigore il 15 agosto del 2012.
Al momento l'Italia non ha ancora emanato il Decreto
di recepimento della stessa e gli stati membri hanno
tempo fino al febbraio 2014 per farlo. La Direttiva è co-
munque applicabile e il riferimento attuale italiano, ad
esempio per l'applicazione delle sanzioni, resta il Decre-
to di recepimento della vecchia Direttiva, valido appun-
to fino al febbraio 2014, ovvero il D.Lgs 151/2005.

Da parte dei fabbricanti risulta necessario individuare
quali apparecchiature da loro prodotte rientrano nel
campo di applicazione della Direttiva RAEE, separando
inoltre quelle che possono essere considerate AEE do-
mestiche da quelle professionali; l'identificazione coin-
cide inoltre con quanto è comunque necessario fare per
la Direttiva RoHS.

La valutazione inoltre deve essere fatta in merito ad en-
trambe i campi di applicazione, in modo da essere co-
scienti degli oneri che saranno introdotti, o magari eli-
minati, in merito alla applicazione della nuova Direttiva.
Per i RAEE domestici il passo fondamentale è quello poi
di rivolgersi, direttamente o tramite un intermediario o
consulente, a più Consorzi per lo smaltimento delle AEE

domestiche, allo scopo di valutare differenti proposte
commerciali.

Per i RAEE professionali invece è necessario studiare la
catena di vendita del prodotto per organizzare assieme
ai distributori il sistema di recupero degli AEE presso gli
utilizzatori.

**"...per l'applicazione
delle sanzioni,
resta il
Decreto di recepimento
della vecchia
Direttiva,
valido fino al febbraio
2014,
ovvero il D.Lgs
151/2005".**

Da Sempre
Progettiamo, Realizziamo, Certificiamo
la Sicurezza Totale negli Ambienti di Lavoro
Controllando ed Eliminando i Rischi Presenti





Adegamenti di sicurezza su linee di stampa rotocalco

HERMES ITALIA
ADEGUAMENTI DI SICUREZZA

HERMES ITALIA Srl Adegamenti di sicurezza - 20077 Melegnano (MI) - Via Allende, 19 - Tel. 02 98231120 - Fax 02 9834819
www.hermesitalia.it - www.hermesitalia.eu - e-mail: info@hermesitalia.it

CORSI AD HOC

La formazione non termina più con il diploma o la laurea ma è permanente e continua, destinata a un costante riallineamento che tenga conto delle trasformazioni nei modelli organizzativi e negli scenari del business moderno. Il lavoro stesso risulta sempre più modificato dall'introduzione delle nuove tecnologie e dalle trasformazioni delle competenze

SEMINARI E CONVEGNI

La mtm consulting s.r.l. organizza periodicamente seminari e convegni con lo scopo di promuovere, divulgare e approfondire la conoscenza e il dibattito relativamente ai temi più attuali e alla normativa in vigore e in divenire



MARCATURA CE

La dichiarazione di conformità e la marcatura CE sono il passaporto che permette ai prodotti la libera circolazione in Europa.

E' infatti stabilito già nel "Trattato di Roma" del 1957 l'esigenza di rimuovere le barriere tecniche che ostacolano la libera circolazione dei prodotti. (Art. 100 N. 50 - 56)



SISTEMI DI GESTIONE

Le imprese devono affrontare quotidianamente le esigenze del profitto, della qualità, della tecnologia e dello sviluppo sostenibile. Un sistema di gestione efficiente fatto su misura per la tua azienda può aiutarti a far fronte alle sfide del mercato globale.

Un sistema di gestione può aiutarti ad organizzare e sviluppare i processi per gestire e migliorare il tuo business.



SVILUPPO SOSTENIBILE

Life Cycle Assessment Environmental Product Declaration Ecolabel Bilancio Ambientale.

è assolutamente indubbio che anche la gestione dell'ambiente sia oggi entrata, a pieno titolo, nel novero delle strategie ambientali. Le imprese più attente a questi aspetti e alle tendenze del mercato considerano la gestione dell'ambiente un fattore critico del successo.



SERVICE

mtm consulting s.r.l. garantisce la gamma completa dei servizi e delle consulenze utili alle imprese sia per l'ottemperanza degli adempimenti di legge che per il loro sviluppo economico.

mtm consulting s.r.l. assiste l'imprenditore in tutte le tematiche legate alla specifica attività produttiva o terziaria.



mtm consulting s.r.l. - via L. Ariosto, 10 - 20052 Monza (MB)

tel. 039 28 48 437 - fax: 039 97 16 521

info@emtem.com - www.emtem.com

Iscrizione gratuita alla newsletter:

<http://www.emtem.com/registrati.php>